



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV **COMUNICATO UFFICIALE N° 66**

Riunione del 1 luglio 2020

57.19.20 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- **Giuseppe SGRO n.q. di Presidente p.t. ASD PALLAVOLO FRANCO TIGANO**
- **S.S. ASD PALLAVOLO FRANCO TIGANO in persona del Presidente p.t.**
- **Kirill LISTRATOV - atleta**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
 - Avv. Antonio Amato Vicepresidente
 - Avv. Massimo Argirò Componente
- nel procedimento disciplinare a carico di

GIUSEPPE SGRO, per avere, in violazione dell'artt. 9 e 16 dello Statuto FIPAV; degli artt. 2, 19, 21, 29 e 55 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento FIPAV; degli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, degli artt. 1, 74 e 76 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV, Norme Tesseramento Atleti 2017-2018, tesserato l'atleta Kirill Listratov con un permesso di soggiorno avente scadenza il 19.3.2019 e non rinnovato;

ASD PALLAVOLO FRANCO TIGANO, per avere, in violazione dell'artt. 9 e 16 dello Statuto FIPAV; degli artt. 2, 19, 21, 29 e 55 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento FIPAV; degli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, degli artt. 1, 74 e 76 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV, Norme Tesseramento Atleti 2017-2018, tesserato l'atleta Kirill Listratov con un permesso di soggiorno avente scadenza il 19.3.2019 e non rinnovato;

KIRILL LISTRATOV, per non avere, in violazione dell'artt. 9 e 16 dello Statuto FIPAV; degli artt. 2, 19, 21, 29 e 55 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento FIPAV; degli artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, degli artt. 1 e 75 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV, Norme Tesseramento Atleti 2017-2018,



rinnovato il permesso di soggiorno scaduto il 19.3.2019;

OSSERVA

Con provvedimento dell'Ufficio Tesseramento FIPAV prot. 1160 del 18 ottobre 2019, veniva revocata l'omologa del tesseramento dell'atleta Kirill Listratov, in ragione del mancato rinnovo del permesso di soggiorno, scaduto in data 19 marzo 2019, e contestualmente trasmessi gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

A seguito delle rituali contestazioni da parte dell'Ufficio della Procura Federale, nessuno dei prevenuti svolgeva difese e gli stessi venivano deferiti dinanzi il Tribunale Federale che disponeva la convocazione delle Parti per il giorno 1/4/2020.

Con Ordinanza del 28/3/2020, attesa la situazione emergenziale a carattere nazionale determinata dalla diffusione del COVID-19, i provvedimenti governativi e Federali nonché il Comunicato del Presidente Federale FIPAV di sospensione di tutti i procedimenti fino al 31/5/2020, veniva disposto il rinvio del procedimento per la discussione fissata per il giorno 1/7/2020.

Con Memoria trasmessa a mezzo PEC in data 1/7/2020, le Parti, tutte a ministero dall'avv. Nicola Napolione, illustravano le proprie difese chiedendo, in via principale, il proscioglimento dalle imputazioni e, in subordine, una sanzione contenuta nel minimo atteso il contegno denotato da buona fede.

All'udienza del 1/7/2020, svolta, con il consenso delle Parti, in videoconferenza, il rappresentante della Procura Federale concludeva per la comminazione di adeguata sanzione per tutti gli incolpati, mentre quest'ultimi, rappresentati dal proprio difensore di fiducia avv. Napolione, chiedevano un breve termine al fine di depositare ulteriori documenti concludendo, in subordine, come da memoria illustrativa.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Prima di affrontare il merito della controversia, appare opportuno respingere la richiesta di rinvio avanzata dalla difesa degli incolpati in quanto non solo tardiva, ma finalizzata ad una produzione documentale irrilevante ai fini del decidere.

Ed invero, pur volendo prescindere dalla circostanza che tutti i documenti sarebbero potuti essere prodotti in sede di indagine dinanzi la Procura Federale e sarebbero dovuti



essere depositati tempestivamente dinanzi questo Tribunale nel rispetto dei termini regolamentari, gli stessi (già nella disponibilità delle Parti ancora prima dell'inizio del procedimento disciplinare) non sarebbero comunque idonei a scriminare e/o attenuare il comportamento disciplinarmente rilevante dei prevenuti.

I fatti contestati dall'Ufficio della Procura Federale, infatti, sono provati documentalmente.

E' circostanza pacifica e non oggetto di contestazione che la società incolpata (ed il suo Presidente) abbiano tesserato l'atleta senza un valido permesso di soggiorno.

Altrettanto pacifico, e confermato dal difensore anche in udienza, che il provvedimento di revoca dell'omologa del tesseramento del 18/10/2019 non sia stato oggetto di impugnazione e comunque abbia assunto carattere di definitività.

Tale linea di condotta (tesseramento di un atleta senza valido permesso di soggiorno) merita un'adeguata emenda sanzionatoria.

Le argomentazioni difensive degli incolpati non colgono nel segno in quanto si sostanziano, da un lato, in una critica all'operato dell'Ufficio Tesseramento FIPAV (doglianza inammissibile nel presente procedimento) e, dall'altro, in un'illustrazione dell'asserita buona fede di tutti gli incolpati che, tuttavia, non è sufficiente a scriminare l'infrazione disciplinare posta in essere.

Accertata e provata la condotta anti regolamentare (formalizzazione del tesseramento senza valido permesso di soggiorno) dell'atleta nonché del sig. Sgro nella qualità di Presidente p.t. della Asd Pallavolo Franco Tigano, quest'ultima dovrà essere sanzionata ai sensi dell'art. 76 Reg. Giur. a titolo di responsabilità indiretta per la condotta del proprio Presidente nella misura indicata in dispositivo.

PQM

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico dei tesserati Kirill Listratov e Giuseppe Sgro n.q. di Presidente p.t. della Asd Pallavolo Franco Tigano la sospensione da ogni attività federale per mesi due ciascuno nonché alla Asd Pallavolo Franco Tigano in persona del Presidente p.t. la multa di euro 200,00.

Roma, 8 luglio 2020

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 10 luglio 2020

